



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 – 07 APRILE 2025

Riunione del 02.04.2025

49.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- **MARCON Laura** n.q. di Presidente della ASD PIANETA VOLLEY APRILIA TEA
- **S.S. ASD PIANETA VOLLEY APRILIA TEA** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig.ra Marcon Laura, n.q. di Presidente pro-tempore della società ASD Pianeta Volley Aprilia TEA, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter, 16 e 18 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver le atlete A G. e A. F., benché regolarmente vincolate con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, partecipato a far data dal mese di settembre 2024 con una frequenza costante alle sedute di allenamento presso il sodalizio ASD Pianeta Volley Aprilia Tea, senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso dal sodalizio di appartenenza, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato;

- ASD Pianeta Volley Aprilia TEA -cod. 120580137-, in persona del Presidente pro-tempore, Sig.ra Marcon Laura, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter, 16 e 18 Statuto Fipav, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver le atlete A G. e A. F., benché regolarmente vincolate con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2024-25, partecipato a far data dal mese di settembre 2024 con una frequenza costante alle sedute di



allenamento presso il sodalizio Asd Pianeta Volley Aprilia Tea, senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso dal sodalizio di appartenenza, come da atto delle conclusioni del 17 dicembre 2024 ritualmente notificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato agli Organi di Giustizia Federale in data 06.11.2024 dal Presidente della A.S.D. Pallavolo Nettuno, a mezzo del quale si evidenziava la condotta di rilevanza disciplinare ascrivibile ad alcune atlete, vincolate con il sodalizio esponente, per non avere le stesse aderito alla convocazione per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024/25.

Acquisito detto esposto la Procura procedeva ad ulteriori adempimenti istruttori, acquisendo l'elenco delle tesserate inadempienti e le convocazioni inoltrate a mezzo whatsapp dal sodalizio vincolante alle atlete stesse. Dal materiale probatorio acquisito emergeva che due di tali atlete, A. G. e A. F., risultavano anche aver partecipato con frequenza costante, a far data dal mese di settembre 2024, agli allenamenti presso la ASD Pianeta Volley Aprilia Tea, senza il preventivo assenso da parte del sodalizio di appartenenza.

Concluse le indagini, la procura comunicava al suddetto sodalizio di Aprilia il proprio intendimento di procedere al deferimento ritenendo di aver acquisito sufficienti elementi di colpevolezza.

In risposta a tale comunicazione, perveniva una memoria a firma dell'Avv. Massimo Segnalini, in difesa della sig.ra Marcon e del sodalizio da lei rappresentato, nella quale si eccepiva il fatto che le due atlete in questione avevano sì preso parte ad alcuni allenamenti, ma solo in ambito amatoriale ACLI, senza vincoli di tempo e di impegno agonistico; all'uopo si evidenziava infatti che la ASD Pianeta Volley Aprilia Tea, oltre all'attività federale, da tempo operava anche nel settore amatoriale con finalità ricreative, formative e sociali.

Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti nonché dei fatti accertati e non contestati nella loro storicità, ritenute non scriminanti le eccezioni difensive offerte dagli incolpati, la Procura ne formalizzava il loro deferimento dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 02.04.2025.

Nelle more, perveniva un'ulteriore memoria, sempre a firma dell'Avv. Massimo Segnalini, nella quale oltre a reiterare l'eccezione già evidenziata nella memoria trasmessa alla Procura e relativa alla natura amatoriale dell'attività svolta dalla due atlete, si contestava anche la validità del vincolo in essere con la ASD Pallavolo Nettuno per la presunta mancata sottoscrizione del modulo F di Primo Tesseramento.



All'udienza fissata dinanzi al Tribunale compariva l'Avv. Andrea Gentile per la Procura, il quale illustrava il deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'irrogazione di idonea sanzione. Compariva altresì l'Avv. Massimo Segnalini per entrambi gli incolpati, il quale si riportava alle memorie in atti e concludeva per il proscioglimento dei propri assistiti.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che i fatti contestati siano nella loro storicità accertati e comunque ammessi, come si evince dalle dichiarazioni rese dagli incolpati stessi.

Il Tribunale pertanto è chiamato a valutare se le eccezioni difensive opposte al deferimento, in relazione al tipo di attività svolta dalle atlete presso la ASD Pianeta Volley Aprilia Tea ed alla presunta irregolarità del tesseramento che vincolava le stesse alla ASD Pallavolo Nettuno, siano idonee a legittimare il proscioglimento degli odierni prevenuti.

Orbene, ritiene il Tribunale che nessuna delle suddette eccezioni sia idonea a scriminare la condotta di rilevanza disciplinare contestata nell'atto di deferimento.

Quanto alla natura amatoriale dell'attività sportiva svolta dalle atlete, come da orientamento consolidato di questo Tribunale, la stessa non consente in alcun modo il superamento della norma che impone ai tesserati di praticare la pallavolo esclusivamente nell'interesse del sodalizio vincolante, con conseguente ed espresso divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso da parte dell'associato destinatario dell'obbligo.

Vista dalla parte dei sodalizi, la suddetta norma impone agli associati di non consentire che atleti vincolati con altre società possano praticare la pallavolo nelle proprie fila, se non previa acquisizione del richiesto consenso.

La ASD Pianeta Volley Aprilia Tea, in quanto società affiliata e dunque soggetta alle norme federali, non può ignorare tale divieto e soprattutto non può violarlo senza incorrere nelle conseguenti sanzioni disciplinari.

Quanto invece alla sussistenza o meno del vincolo tra le atlete e la ASD Pallavolo Nettuno, in ragione di presunte irregolarità nella procedura di tesseramento, non compete certo al sodalizio incolpato accertare il mancato rispetto della normativa federale da parte della ASD Pallavolo Nettuno e ritenersi conseguentemente autorizzato a fruire liberamente delle prestazioni di atlete vincolate con



quell'associato. E soprattutto non è certo in questa sede che il Tribunale può essere chiamato ad una valutazione anche incidentale della validità del tesseramento, tesseramento che comunque esiste ed è valido finchè non intervenga un provvedimento idoneo a privarlo d'efficacia.

Alla luce delle argomentazioni che precedono deve ritenersi accertata la responsabilità degli incolpati per i fatti loro ascritti, con conseguente irrogazione delle sanzioni indicate nel dispositivo

P Q M

Il Tribunale delibera:

- di irrogare alla sig.ra Laura Marcon n.q. di Presidente della ASD Pianeta Volley Aprilia Tea la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- di irrogare alla ASD Pianeta Volley Aprilia Tea in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 07 Aprile 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Aprile 2025